



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA LE PARTI

IPRASE - Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa, con sede in Rovereto, via Tartarotti n.15, Codice fiscale 96023310228, rappresentato dal Dott. Luciano Covi, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Direttore di IPRASE, (di seguito indicato come **IPRASE**),

E

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con sede in via Pola, 11 - 20124 – Milano, Codice fiscale 97254200153, rappresentato dalla Dott.ssa Delia Campanelli, la quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito indicato come **USR Lombardia**),

PREMESSO CHE

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all'articolo 1, commi dal 33 al 44, introduce e regola l'obbligo di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il D. L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 prevede l'introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro;
- la delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento del 26 febbraio 2016, n. 211 “Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare” recepisce la L. 107/2015 e regola l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro nella Provincia Autonoma di Trento;
- IPRASE ha il mandato istituzionale della formazione dei docenti in servizio sul tema dell'Alternanza Scuola Lavoro, nonché di elaborare, in collaborazione con docenti, referenti scientifici e Dipartimento della conoscenza della Provincia Autonoma di Trento, Linee guida operative per l'alternanza per la Provincia Autonoma di Trento;
- l'USR Lombardia ha una lunga tradizione di sostegno alle scuole sul tema dell'innovazione didattica e dell'alternanza scuola lavoro e ha messo a disposizione di tutti gli istituti scolastici strumenti digitali in grado di facilitare la definizione delle competenze obiettivo dei percorsi formativi e la progettazione dell'attività in collaborazione con le aziende;
- in generale, le Parti hanno interesse a collaborare, in diversi settori di rispettiva competenza, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- è interesse comune di IPRASE e dell'USR Lombardia utilizzare al meglio le proprie risorse scientifiche in specifici progetti e attività di ricerca e di formazione, stabilire un

- comune coordinamento per la partecipazione ad attività di ricerca e progetti di interesse comune, e favorire lo scambio, a condizioni di reciprocità
- la presente convenzione va nella direzione di favorire una integrazione funzionale tra enti che hanno comune finalità di formazione dei docenti in servizio e di sperimentazione in ambito didattico ed educativo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è una collaborazione tra le Parti, finalizzata alla ricerca, alla sperimentazione di percorsi innovativi e alla formazione dei docenti in servizio, in riferimento all'Alternanza Scuola Lavoro (ASL).

Anche se non in maniera esaustiva, costituiscono attività di interesse di IPRASE e USR Lombardia con riferimento alla presente convenzione:

- l'organizzazione e l'attuazione di percorsi di formazione docenti e di ricerca-azione su temi connessi all'ASL;
- l'utilizzo e l'implementazione di strumenti informatici connessi alla progettazione e alla gestione di percorsi di ASL;
- la condivisione di "buone pratiche" nell'attuazione dei percorsi di ASL;

Art. 2 – Comitato di collegamento e Responsabili Scientifici

Per l'IPRASE il responsabile scientifico è la prof.ssa Chiara Motter

Per l'USR Lombardia il responsabile scientifico è la Dott.ssa Maria Rosaria Capuano

Nell'ambito della presente convenzione, l'IPRASE e l'USR Lombardia istituiscono un Comitato di collegamento, composto dai due rappresentanti scientifici precedentemente nominati con il compito di:

- procedere a regolare scambio di informazioni
- proporre gli eventuali atti integrativi
- esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra le Parti, anche nel quadro più ampio della promozione della formazione di comune interesse.

Art. 3 – Atti integrativi

La collaborazione tra l'USR Lombardia e IPRASE sarà disciplinata da appositi atti sottoscritti da entrambe le parti che integreranno la presente convenzione e che definiranno le attività da svolgere da entrambe le Parti, le relative risorse, il piano dei lavori e i dettagli relativi agli obiettivi del comune programma di sviluppo e la durata. In mancanza di uno solo degli elementi sopra elencati tali atti saranno considerati non validi. Tali atti saranno sottoposti ai due contraenti per l'approvazione congiunta e, una volta sottoscritti da entrambe le Parti, diventeranno parte integrante della presente convenzione.

Art.4 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2018, così da regolamentare tutte le attività che riguardano gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18.

Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare tale convenzione. Nell'eventualità di mancato rinnovo, mantengono in ogni caso valore gli atti integrativi di cui al precedente Art. 3 in essere al momento della decadenza della convenzione e saranno comunque portati a conclusione nei termini previsti dagli stessi.

Art. 5 – Proprietà e sicurezza

I diritti di proprietà intellettuale relativi a dati, tecniche e software funzionali al perseguimento dei fini indicati nella presente convenzione, pur se messi a disposizione reciproca, restano nella piena ed esclusiva titolarità della Parte che li ha sviluppati e messi a disposizione.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione.

Art. 7- Pubblicazioni

Nel caso d'uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, ciascuna delle Parti dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all'altra. I diritti di pubblicazione sono definiti di volta in volta da appositi atti integrativi, di cui all'Art. 3; la parte detentrica dei diritti di pubblicazione dovrà comunque dichiarare che i materiali in questione sono stati elaborati nell'ambito della presente convenzione.

Art. 8 – Recesso

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 mesi che dovrà essere notificato all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, gli eventuali atti integrativi di cui al precedente Art. 3 in atto, riferiti a specifiche attività, saranno comunque portati a conclusione nei termini previsti dagli stessi, fatti salvi diritti e doveri delle Parti.

Art. 9 – Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti.

Articolo 10 – Clausola di mediazione

Le Parti concordano di definire amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere, derivanti dalla presente convenzione, o connesse alla stessa. Nel caso tale accordo amichevole non fosse possibile, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione presso un organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Articolo 11 – Foro competente

Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività in entrambi gli Enti.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni di legge, con competenza del Foro di Milano.

Articolo 12 - Firma digitale e Spese contrattuali

La presente convenzione è firmata digitalmente, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale da USR Lombardia ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642.

Articolo 13 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti, nonché all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizione della presente Convenzione.

Data, _____

Per IPRASE
Il Direttore
Dott. Luciano Covi

.....

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Il Direttore Generale
Dott.ssa Delia Campanelli

.....

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Cod. Civ., sono specificamente approvati i seguenti artt. 7,8 e 11.

Per IPRASE
Il Direttore
Dott. Luciano Covi

.....

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Il Direttore Generale
Dott.ssa Delia Campanelli

.....